

## **Art. 17 - Criteri di assegnazione del personale docente ai diversi Plessi, corsi, classi e sezioni.**

Il Dirigente scolastico assegna gli insegnanti ai Plessi (sole scuole Primarie e Secondarie), alle classi e alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica.

Nella scuola Primaria la continuità s'intende riferita ad almeno una classe per un intervento di almeno 11 ore settimanali, nella scuola Secondaria di primo grado di 9 ore settimanali.

L'assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto della continuità riferita all'alunno o agli alunni seguiti nel corso dell'anno precedente; a tale criterio è possibile derogare su richiesta motivata dal docente stesso e successiva valutazione da parte del Dirigente scolastico.

L'assegnazione di lingua straniera tiene conto della continuità riferita alle classi in cui è stato condotto l'intervento nel corso dell'anno precedente.

Lo spostamento da un plesso all'altro, su richiesta del docente stesso, può avvenire in deroga al criterio di continuità didattica.

L'assegnazioni alle classi, ai plessi e alle attività dell'Istituto, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta nell'organico funzionale d'istituto; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al CCND concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente.

Nel caso sussistano, in una o più sedi, dei posti o cattedre non occupati da docenti già in organico nella scuola nell'anno precedente, si procede come di seguito, in ordine di priorità:

1. assegnazione ad altra sede dei docenti trasferiti d'ufficio, in quanto soprannumerari, negli anni precedenti.
2. Assegnazione ad altra sede dei docenti trasferiti d'ufficio, in quanto soprannumerari, nell'anno scolastico precedente.
3. Assegnazione ad altra sede dei docenti già in servizio nell'anno scolastico precedente, sulla base delle disponibilità espresse e della graduatoria interna, a partire dalle posizioni più alte
4. assegnazione alle sedi dei nuovi docenti entrati in organico con decorrenza 1 Settembre
5. assegnazione alle sedi del personale con rapporto a tempo determinato.

Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio in una delle sedi, per decremento d'organico o altro, si procede all'assegnazione in altra sede a domanda, come da comma precedente, indipendentemente dalla continuità.

In tutte le fasi valgono le precedenzae ex legge 104/92.

Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione di uno o più docenti, esclusivamente per motivate esigenze comunicate agli interessati.